

NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ELETTRONICHE E I RELATIVI RIFIUTI RAEE

Si segnala la pubblicazione sul S.O. n. 89 della GU n.73 del 28 Marzo 2014 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 49 del 14 marzo 2014 intitolato "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE)."

Il D.lgs. 49/14 (12 aprile 2014) va a sostituire quasi integralmente il D.Lgs. 151/2005. Restano infatti in vigore, esclusivamente, gli artt. 6 co.1bis, 10 co.4, 13 co.8, 15 co.1 e 4, 20 co.4 (disposizioni che in gran parte rinviano ai decreti attuativi emanati e/o emanandi) del D.Lgs 151/2005.

Di seguito si illustrano sinteticamente le principali novità del nuovo decreto RAEE –

Campo di applicazione

Fino al 14 agosto 2018, il decreto si applica alle AEE indicate nell'allegato I ed elencate a titolo esemplificativo nell'allegato II.

Dal 15 agosto 2018, il decreto si applica alle AEE indicate nell'allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'allegato IV.

Definizioni

L'art. 4 del decreto si occupa di definire una serie estesa di concetti. Tra questi vengono riviste le definizioni di produttori e distributori di AEE, ed anche la definizione di "RAEE provenienti dai nuclei domestici" (lettera L) con la precisazione che "i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti da nuclei domestici".

Il decreto prevede specifici obblighi per diverse categorie di soggetti:

- produttori di AEE e loro rappresentanti autorizzati;
- distributori di AEE;
- sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE;
- impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE;
- centri pubblici di raccolta RAEE (cfr. art. 12 co. 1 lett. a).

Gli obblighi dei produttori AEE

Sono "produttori" secondo il decreto, coloro i quali rispondono alla definizione dell'art. 4 co. 1 lett. g). E' ricompresa nella definizione (lett. g) punto 4) anche la persona fisica o giuridica, stabilita in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo, che vende sul mercato nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o ad altri utilizzatori.

I produttori devono aderire o costituire (secondo le disposizioni degli artt. 9 e 10) appositi sistemi di gestione, rispettivamente collettivi o individuali, dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE.

Mediante detti sistemi, i produttori devono organizzare e gestire sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali (individuati in maniera residuale rispetto ai Raee provenienti da nuclei domestici): è possibile stipulare, con oneri a carico del produttore, specifiche convenzioni con i centri comunali di raccolta dei RAEE (cfr. art. 13).

Ancora, i produttori devono provvedere a istituire sistemi di trattamento e recupero dei RAEE (artt. 18 co. 2 e 19 co. 1) e finanziare le relative operazioni secondo gli artt. 23 e 24 (1).

Ulteriori obblighi specifici dei produttori (o dei loro rappresentanti autorizzati ex art. 30):

- provvedere all'iscrizione (produttore o suo rappresentante autorizzato) al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (registro già istituito e funzionante ai sensi del reg. 25/09/2007 n. 185) (cfr. art. 29 e, per le vendite a distanza, anche l'art. 22) e effettuare le previste comunicazioni;
- provvedere a marchiare ogni AEE immessa sul mercato e ad apporvi il simbolo dell'allegato IX secondo la previsione dell'art. 28 (2);
- provvedere a costituire idonea garanzia finanziaria per ogni AEE immessa sul mercato (cfr. art. 25);
- provvedere a fornire agli utilizzatori le specifiche informazioni indicate all'art. 26 co. 1 secondo le modalità ivi previste;
- provvedere a fornire agli impianti di trattamento le specifiche informazioni entro i tempi e con le modalità indicate all'art. 27.

Gli obblighi dei distributori di AEE

Sono "distributori" secondo il decreto, coloro i quali, operando nella catena di approvvigionamento, rendono disponibili sul mercato una AEE. Viene specificato che un distributore può essere al medesimo tempo anche un produttore (cfr. art. 4 co. 1 lett. h). Viene altresì aggiunta la definizione di "distributori al dettaglio" (lett. i).

I principali obblighi dei distributori di AEE sono esplicitati, con alcune integrazioni/variazioni rispetto al d.lgs. 151/05, all'art. 11 del decreto che prevede:

- il ritiro gratuito obbligatorio dell'AEE usata a fronte della fornitura di una AEE nuova equivalente e destinata ad un nucleo domestico (ritiro "uno contro uno");
- l'informazione obbligatoria ai consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione (es. avvisi nei locali o sul sito internet);
- per le AEE per cui non sono previste istruzioni, l'informazione obbligatoria delle indicazioni dell'art. 26 co. 1 con pubblicazioni o con l'esposizione di materiale informativo;
- il raggruppamento dei RAEE domestici realizzando il deposito preliminare alla raccolta nel rispetto delle condizioni indicate al co. 2;
- se la superficie di vendita di AEE al dettaglio è pari o superiore a 400 mq, il ritiro gratuito obbligatorio dei RAEE domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE equivalenti (c.d. ritiro gratuito obbligatorio "uno contro zero"; quando la superficie è < 400 mq, il ritiro è facoltativo) (3);
- la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori
- trasportare i RAEE domestici conferiti presso i luoghi di raggruppamento dei distributori presso i centri di raccolta comunali (nel rispetto del DM 185/2007) o presso gli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta organizzati dai produttori (nel rispetto del D. Lgs. 152/2006).

Una specifica previsione riguarda, inoltre, i distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza (compresa televendita e vendita elettronica). Tali soggetti, per adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'AEE equivalente sono tenuti, a pena di nullità del contratto di vendita (con obbligo di restituzione integrale della somma versata dall'acquirente), a indicare chiaramente:

- i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente RAEE di tipo "equivalente" (cfr. definizione all'art. 4) (senza maggiori oneri di quelli che lo stesso ragionevolmente sopporterebbe in caso di vendita non a distanza); oppure

- le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna gratuitamente (e senza maggiori oneri di quelli che lo stesso ragionevolmente sopporterebbe in caso di vendita non a distanza).

Gli obblighi degli impianti di trattamento di RAEE

Gli impianti o le imprese di trattamento che effettuano operazioni di trattamento RAEE devono essere autorizzate ex art. 208 D. Lgs. 152/06 (è prevista, peraltro, l'emanazione di apposito decreto per la disciplina di operazioni di recupero di RAEE non pericolosi da sottoporre alle procedure semplificate ex art. 216) (cfr. art. 20).

Il Centro di coordinamento RAEE (art. 33) entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, deve predisporre apposito elenco in cui i titolari degli impianti di trattamento di RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, e a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.

Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato ai sensi dell'art. 18 del decreto cui si rinvia (l'articolo richiama anche le pertinenti normative da rispettare nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono, sostanze che riducono lo strato d'ozono, gas fluorurati ad effetto serra).

Specifiche relative alle modalità di gestione e di stoccaggio sono indicate inoltre negli allegati VII e VIII e ulteriori criteri e modalità tecniche di trattamento dovranno essere individuate con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente.

La normativa in parola peraltro prevede che entro 3 mesi dall'adozione del decreto ora citato, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento dovranno presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione e, fino al rilascio del provvedimento da parte dell'autorità competente (da realizzarsi entro i successivi 4 mesi), potranno proseguire l'attività.

Ancora, l'art. 19 ai commi 5,6,7,8 stabilisce per i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE specifiche prescrizioni con riguardo ai:

- registri di carico e scarico: è prevista l'annotazione su specifica sezione del registro del peso dei RAEE, dei componenti, materiali, sostanze in entrata (input) e del peso dei RAEE, dei componenti, materiali, sostanze ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti;

- MUD: è prevista la comunicazione dei quantitativi dei RAEE gestiti;

- SISTRI: è prevista l'applicabilità del sistema SISTRI alla gestione dei RAEE secondo la pertinente normativa.

Le annotazioni di cui sopra vanno suddivise secondo le categorie dell'allegato I fino al 15/08/2018 e secondo le categorie dell'allegato III dal 16/08/2018.

L'operazione di trattamento può avvenire anche al di fuori del territorio nazionale: in tal caso si applica la disposizione dell'art. 21 avente ad oggetto la spedizione di RAEE.

Peraltro, il decreto nella medesima disposizione stabilisce dei requisiti minimi da rispettare per la spedizione fuori dal territorio nazionale di AEE usate, requisiti che vengono identificati nell'allegato VI del decreto. Qualora i requisiti ivi specificati non risultassero soddisfatti, il bene viene considerato RAEE e il carico si presume configurare una "spedizione illecita" ai sensi del Reg. europeo 1013/2006.

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione. L'area ambiente rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti.